



COMUNE DI PAGNACCO

Provincia di Udine

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

DELIBERAZIONE N. 112 DEL 30/11/2016

OGGETTO: DIRETTIVE PER CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLA PARROCCHIA ARCIPRETALE DI S. GIORGIO M. DI PAGNACCO E ALLA PARROCCHIA DI SAN FLORIANO M. DI PLAINO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SOCIALI – ANNO 2016

L'anno **duemilasedici**, il giorno **trenta** del mese di **novembre** alle ore **22:00**, nella residenza comunale, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sottoindicati signori:

cognome e nome	carica	presente
MAZZARO LUCA	Sindaco	P
BLASONE DARIA	Vice Sindaco	P
BIASON ALESSIA	Assessore	P
ZANINI ELENA	Assessore	A
VENUTI NICOLA	Assessore	P
PECILE GABRIELE	Assessore	P

Totale Presenti 5

Totale Assenti 1

Assiste alla seduta **Il Segretario Comunale dott. Flavio Seculin.**

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza **Il Sindaco Luca Mazzaro.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita i convocati a deliberare sull' oggetto all' ordine del giorno.

OGGETTO: DIRETTIVE PER CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLA PARROCCHIA ARCIPRETALE DI S. GIORGIO M. DI PAGNACCO E ALLA PARROCCHIA DI SAN FLORIANO M. DI PLAINO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SOCIALI – ANNO 2016

PREMESSO: che alla scrivente Amministrazione sono pervenute, a sostegno delle attività svolte, le seguenti richieste di contributo ai sensi del “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari”;

- a) domanda assunta al prot. gen. in data 22/03/2016 al n. 3121 da parte della Parrocchia Arcipretale di S. Giorgio M. di Pagnacco, Legale Rappresentante don Sergio De Cecco presentata ai sensi dell'art. 6 entro il 31.03 e perfezionata, integrata e estesa con richiesta di contributo straordinario il 25/11/2016 con nota prot. gen. 11409 avente ad oggetto una richiesta di contributo per attività oratorio e di ulteriori attività svolte a favore della popolazione anno 2016
- b) domanda assunta al prot. gen. in data 10/11/2016 al n10896 da parte della Parrocchia di San Floriano M. di Plaino, Legale Rappresentante don Franco Fracasso, presentata ai sensi dell'art. 6 ultimo comma avente ad oggetto richiesta di contributo straordinario per centro vacanze estivo ed altre attività a favore di locali associazioni - anno 2016.

RITENUTO di dare delle direttive al Responsabile del Servizio interessato in merito all'entità dei contributi da assegnare, in quanto l'ammontare del contributo non può prescindere da considerazioni inerenti il tipo di attività svolta, l'incidenza sulla vita culturale della collettività, la tipologia di utenza coinvolta, ecc.;

DATTO ATTO che tali direttive sono riflesso di valutazioni di merito, e, come tali, non rientrano nella discrezionalità tecnica riservata al responsabile di servizio;

VISTO il vigente “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari”;

VISTO l'art. 12 della legge n. 241/1990 che impone alla P.A. la previa determinazione di criteri e modalità per la legittima concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili di natura finanziaria ed economica sia alle persone fisiche che a quelle giuridiche.

RITENUTO che gli enti richiedenti rientrano tra i soggetti che possono essere destinatari di contributi;

DATO ATTO che le Parrocchie hanno sempre come finalità l'attività sociale ed umanitaria a favore degli individui della collettività locale,

RITENUTO che il presente atto sia di competenza della giunta comunale in quanto si tratta di un'attività amministrativa discrezionale adottata in conseguenza di direttive assunte dagli organi di vertice politico frutto di una scelta comparativa d'interessi pur se rapportata a criteri “tecnici” da cui dipende l'adozione del provvedimento.

ATTESO che la determinazione dei criteri spetta alla giunta ai sensi dell'art. 48 II° comma del tuel enti locali D.Lgs. n. 267/2000,

VISTO l'art. 4 comma 1, lettera d) del d. lgs. 165/2001 che assegna espressamente agli organi di governo la competenza a definire i soli criteri generali e ad emanare gli atti di indirizzo in materia di ausili finanziari a terzi e l'art. 107 del TUEL D. Lgs. N. 267/2000 in materia di competenze dirigenziali e dei responsabili dei servizi in ordine alla materiale concessione dei contributi ed ausili finanziari che riveste carattere di provvedimento gestionale allorché il responsabile del servizio è chiamato ad esercitare una mera discrezionalità tecnica finalizzata ad individuare, nell'ambito delle indicazioni e direttive fornite dagli organi politici di controllo ed indirizzo, l'importo delle somme da assegnare ai richiedenti.

PRECISATO in ordine al c.d. “divieto di spese di sponsorizzazione” di cui all'art. art. 6, comma 9, D.L. n. 78 del 2010 che il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30

luglio 2010, n. 122, ha introdotto, a mezzo dell'art. 6, c. 9, il divieto per tutte le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, così come individuate dall'Istat ai sensi dell' art. 1, c. 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, tra le quali gli enti territoriali, di sostenere spese per sponsorizzazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Tenuto in debito conto che:

- in prima battuta la Sezione Lombardia della Corte dei conti , in sede consultiva, in merito all'obbligo di riduzione della spesa per sponsorizzazioni ex art. 61, commi 6 e 15, D.L. n. 112 del 2008, ebbe a statuire che "il termine sponsorizzazioni...si riferisce a tutte le forme di contribuzione a terzi alle quali possono ricorrere gli enti territoriali per addivenire alla realizzazione di eventi di interesse per la collettività locale di riferimento" (delibera n. 2/2009). Posizione poi "ammorbidita" con successiva pronuncia Corte dei Conti, Sez. regionale di controllo per la Lombardia, 20 dicembre 2010, n. 1075 laddove ebbe a chiarire che comunque non si configura, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost. In via puramente esemplificativa, il divieto di spese per sponsorizzazioni non può ritenersi operante nel caso di erogazioni ad associazioni che erogano servizi pubblici in favore di fasce deboli della popolazione (anziani, fanciulli, etc.), oppure a fronte di sovvenzioni a soggetti privati a tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti, quali i contributi per il c.d. diritto allo studio, etc. In sintesi, tra le molteplici forme di sostegno all'associazionismo locale l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tutt'ora ammesse (distinguendole dalle spese di sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria. L'attività, dunque, deve rientrare nelle competenze dell'ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di Comuni e Province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione.
- questo profilo teleologico, come detto idoneo ad escludere la concessione di contributi dal divieto di spese per sponsorizzazioni, deve essere palesato dall'ente locale in modo inequivoco nella motivazione del provvedimento.
- altre pronunce del magistrato contabile hanno fornito ulteriori chiarimenti. Circa il divieto d'effettuare spese per sponsorizzazioni (art. 6, comma 9, D.L. n. 78 del 2010), è da considerare tale quella che ha per finalità la Verbale di deliberazione della G.C. n°34 del 12.10.2012 segnalazione ai cittadini della presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine, ma non il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività. Ciò che connota le contribuzioni ammesse, è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria, esercitata cioè in via mediata da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche. Pertanto, deve considerarsi vietata ogni forma di contribuzione tesa a valorizzare il nome/la caratteristica del comune ovvero a sostenere eventi che non siano diretta espressione dei compiti istituzionali dell'Ente, mentre sono da ritenersi ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative, anche culturali, di diretto sostegno di finalità sociali/istituzionali e che rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte della P.A. di erogare direttamente un servizio utile per la collettività. (Corte dei conti-Liguria, delibera del 15 febbraio 2011, n. 6).
- Il divieto ex art. 6, comma 9, D.L. n. 78 del 2010, opera per le sponsorizzazioni aventi come fine la mera segnalazione ai cittadini della presenza di un ente, così da promuoverne l'immagine, mentre sono ammissibili le contribuzioni a iniziative che rientrino nei compiti istituzionali dell'ente interessato e svolte nell'interesse della collettività. (Corte dei conti-Sardegna, delibera 23 luglio 2012, n. 59).
- non rientrerebbero quindi nel divieto medesimo, le iniziative poste in essere dall'ente stesso, ovvero da altri soggetti, purché istituzionalmente a ciò preposti, secondo appunto il principio di sussidiarietà orizzontale, allorquando queste fossero comunque da annoverarsi tra le funzioni a esso riconducibili .
- In definitiva, gli elementi caratterizzanti l'estraneità al divieto medesimo risulterebbero pertanto:

- a) la loro funzione, rientrando nei compiti istituzionali dell'ente;
- b) l'organizzazione, ove non a cura di questo, attuata per il tramite di soggetti istituzionalmente a ciò preposti.

VISTO il c.d. principio di sussidiarietà orizzontale il quale richiede che lo Stato e gli enti pubblici territoriali intervengano solo in quanto le funzioni non possano essere svolte dai cittadini e dalle formazioni sociali che essi esprimono e che gli enti pubblici non debbano sostituirsi alle iniziative degli individui e delle associazioni, ma che al contrario debbano fare appello alle loro energie. Esso definisce il limite esterno alla funzione della pubblica amministrazione. Il principio di sussidiarietà, specie nella accezione orizzontale, determina un rapporto completamente nuovo tra la Pubblica Amministrazione e i cittadini, non più da superiore ad amministrato, ma di collaborazione tendenzialmente paritaria per il raggiungimento di un fine di interesse generale comune. Esso implica la valorizzazione dei cittadini associati, cioè delle organizzazioni che, pur essendo private nella forma e nella sostanza perseguono finalità di utilità generale, collettiva ed in definitiva pubblica.

ATTESO che:

- a) come anche chiarito da CORTE DEI CONTI Sezione Regionale di Controllo per la Liguria n. 23/2013 “(...) devono ritenersi ammesse le forme di contribuzione a soggetti terzi per iniziative culturali, sportive, artistiche, sociali, di promozione turistica (elencazione questa non esaustiva), che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata. Tali iniziative, che come detto sono concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell'amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità parte dell'amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività.”
- b) la Costituzione della Repubblica italiana riconosce il ruolo ricoperto dalla Chiesa cattolica nel contesto sociale del Paese. L'attuale disciplina del rapporto tra Stato e Chiesa si fonda sull'Accordo del 18 febbraio 1984, che ha apportato modificazioni al Concordato del 1929 e ha trovato attuazione nella legge 25 marzo 1985, n. 121. La conseguente legge 20 maggio 1985, n. 222, si occupa specificamente del tema di enti e beni ecclesiastici e per il sostentamento del clero.

VISTA la risoluzione 14 giugno 2007, n. 133/E, che dissolve ogni dubbio in merito alla possibilità per le parrocchie di essere riconosciute come beneficiarie delle erogazioni liberali, in quanto i requisiti necessari all'applicazione del regime agevolato richiesti dall'art. 15, comma 2, lett. h), del TUIR (Testo Unico delle imposte sui redditi - D.P.R. del 22 Dicembre 1986 n. 917) e s.m.i. attengono sia al profilo soggettivo dei soggetti erogante e ricevente la liberalità, sia al profilo oggettivo dell'attività sovvenzionata.

RICORDATO che, ai sensi dell'art. 6 del citato il termine entro il quale le Associazioni, Enti, ecc.. devono presentare richiesta di contributo è fissato al 31 marzo di ciascun anno e che superato tale termine è possibile presentare domanda entro 30 giorni dallo svolgimento delle stesse ai sensi dell'art. 5 punto 3 de citato regolamento;

PRESO ATTO altresì che oltre alle specifiche finalità attribuite dal capitolo di spesa interessato, sono state svolte ulteriori attività, seppure di interesse per la collettività, in esso non ricomprese;

VISTE le sopra riportate richieste volte ad ottenere i benefici di cui all'art. 3 del Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi ausili finanziari e preso atto della disciplina ad esse applicabile, questa Giunta sentiti i competenti assessori, stabilisce quanto segue:

- a) domanda da parte della Parrocchia Arcipretale di S. Giorgio M. di Pagnacco: accertato che non sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 5 bis del vigente Regolamento per la concessione di contributi, pur preso atto come evidenziato dall'istruttoria che la documentazione per la parte di estensione della richiesta risulta riferita ad attività per le quali è decorso il termine di 30 giorni di cui all'ultimo capoverso dell'art. 6 la Giunta Comunale, tenuto conto delle complessive tempistiche ritiene di disporre la concessione di un contributo nella misura indicata in deliberato.

- b) domanda da parte della Parrocchia di San Floriano M. di Plaino: accertato che non sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 5 bis del vigente Regolamento per la concessione di contributi, pur preso atto come evidenziato dall'istruttoria che la documentazione in parte risulta riferita ad attività per le quali è decorso il termine di 30 giorni di cui all'ultimo capoverso dell'art., la Giunta Comunale ritiene di disporre la concessione di un contributo nella misura indicata in deliberato

quanto sopra dando atto che la concessione di cui sopra costituisce, per i beneficiari sopra individuati, un vantaggio economico classificato quale onere finanziario diretto per l'ente in misura corrispondente all'intero importo del contributo concesso, soggetto agli obblighi di pubblicazione, ai sensi dell'art. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2014 come in deliberato riportato.

VISTO l'art. 48 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (TUEL);

ACQUISITO in argomento il parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del TUEL enti locali D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente deliberato.

PROPONE

1. Riconoscere e confermare la premessa narrativa parte integrante sostanziale del presente disposto;
2. di concedere, preso atto dell'istruttoria e di quanto sopra, i seguenti contributi:
 - a) Parrocchia Arcipretale di San Giorgio M. contributo di €. 1500,00
 - b) Parrocchia di San Floriano Martire – Plaino di contributo di €. 1500,00
3. Di dare atto e disporre, tenuto conto dei tempi del presente provvedimento e stante l'indeterminatezza del Regolamento per la specifica fattispecie, delle date di presentazione della domanda e della concessione del contributo, che i beneficiari di cui sopra, successivamente alla liquidazione dovranno presentare una relazione finale sulle iniziative effettivamente svolte sul territorio rendicontando il tutto entro il termine di gg. 45 dalla liquidazione stessa pena revoca del contributo;
4. Di dare altresì atto che le somme sopra indicate troveranno copertura nel bilancio pluriennale 2016 – 2018, come segue:

Classif. D. Lgs 118/2011:				05021.04.1507 - CONTRIBUTI A FAVORE DI ORATORI			
M	PR	TIT.	MAC	ANNO RIF	CAP.	IMPORTO €.	NOTE
05	02	1	04	2016	1507	3000,00	
TOTALE							

5. Di dare inoltre atto che la concessione della gratuità di cui sopra costituisce, per i beneficiari sopra individuati, un vantaggio economico finanziario diretto per l'ente, quantificato come in premessa indicato disporre affinché i dati riferiti al presente vantaggio economico vengano pubblicati sul sito ai sensi dell'art. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2014 come segue:

BENEFICIARIO	Parrocchia Arcipretale di San Giorgio M.
Importo vantaggio economico	€ 1500,00
Norma o titolo a base dell'attribuzione	Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari.
Atto di attribuzione del beneficio	Deliberazione G.C. n. ____ del _____ (indicare la presente deliberazione)
Modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Istanza di parte;

BENEFICIARIO	Parrocchia di San Floriano Martire – Plaino
Importo vantaggio economico	€ 1500,00
Norma o titolo a base dell'attribuzione	Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari.
Atto di attribuzione del beneficio	Deliberazione G.C. n. ____ del _____ (indicare la presente deliberazione)
Modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Istanza di parte;

6. Di disporre che il responsabile del servizio interessato, provveda in ordine alla concessione e alla successiva immediata liquidazione di contributi di che trattasi nel rispetto delle sopraindicate disposizioni.
7. Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 e s.m.i. stante la volontà di finanziare entro il corrente anno le attività svolte dai beneficiari.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la sopra riportata proposta di delibera sulla quale sono stati resi i pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano ai sensi di Legge,

DELIBERA

1. Di approvare la sopra riportata proposta di delibera facendola propria ad ogni effetto di Legge;
2. Di dichiarare, ad unanimità di voti resi con separata votazione il presente deliberato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004 e s.m.i.,

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to Luca Mazzaro

Il Segretario Comunale
F.to dott. Flavio Seculin

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1 comma 15 della L.R. 21/2003 e s.m.i. viene pubblicata all'Albo Pretorio Online per 15 giorni consecutivi dal 05/12/2016 al 20/12/2016.

Contestualmente alla pubblicazione viene comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 1 comma 16 della L.R. 21/2003 e s.m.i.

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

Pagnacco, li 05/12/2016

F.to Rossella Bais

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n.82/2005, documento debitamente sottoscritto e conservato negli Archivi del Comune di Pagnacco.

Pagnacco, 05/12/2016